



Comune di Cerro al Lambro  
Provincia di Milano

**REGOLAMENTO**  
**DELL'IMPOSTA COMUNALE**  
**SUGLI IMMOBILI**

## INDICE SISTEMATICO

Art. 1	Oggetto delle disposizioni regolamentari	p. 3
Art. 2	Disposizioni particolari sulla determinazione della base imponibile	p. 3
Art. 3	Abitazione principale e pertinenze	p. 3
Art. 4	Versamenti	p. 4
Art. 5	Accertamento con adesione	p. 4
Art. 6	Ufficio tributi	p. 4
Art. 7	Modulistica	p. 5
Art. 8	Entrata in vigore	p. 5

## **Arte. 1**

### **Oggetto delle disposizioni regolamentari**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli artt. 52 e 59 del dlgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili di cui al dlgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **Art. 2**

### **Disposizioni particolari sulla determinazione della base imponibile**

1. Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti il Comune può determinare per zone omogenee e periodicamente, entro e non oltre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione di riferimento, i valori venali in comune commercio (valori di mercato) delle aree fabbricabili.

2. Non si procede ad accertamento nel caso in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dall'Ente ai sensi del comma precedente per l'anno di imposta di riferimento.

## **Art. 3**

### **Abitazione principale e pertinenze**

1. Per abitazione principale si intende:

- a) l'abitazione nella quale il soggetto passivo (d'ora in poi contribuente) ha la dimora abituale;
- b) l'abitazione utilizzata dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa quale dimora abituale;
- c) l'alloggio regolarmente assegnato da ALER a persona che lo utilizza quale dimora abituale;
- d) l'abitazione concessa in uso gratuito dal contribuente a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori - figli e viceversa) purché da questi utilizzata quale dimora abituale;
- e) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da persona anziana o disabile che ha trasferito la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. La qualifica di abitazione principale intesa come dimora abituale del contribuente, coincide con la residenza anagrafica.

3. Alle abitazioni principali, come definite nel precedente comma 1 del presente articolo, si applicano tutte le agevolazioni e detrazioni disposte dalla legge, nella misura stabilita dall'ente con apposito atto deliberativo di determinazione delle aliquote per l'anno di riferimento.

4. Se l'immobile costituisce contemporaneamente abitazione principale di più persone tenute al pagamento dell'Ici, la detrazione va suddivisa in parti uguali tra loro, indipendentemente dalla quota di possesso.

5. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che contribuente per l'abitazione principale sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento o locatario finanziario della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente e esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

6. Ai fini del comma precedente, si intendono per pertinenze i box (o posti auto), le soffitte, le cantine, di cui alle categorie catastali C2, C6 e C7 che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale o ad una distanza non superiore a 300 metri.

7. La detrazione prevista dalla legge per l'abitazione principale, nella misura stabilita per questo Comune con apposito atto deliberativo di fissazione delle aliquote per l'anno di riferimento, è unica per questa e le sue pertinenze e spetta soltanto alla abitazione. L'ammontare della detrazione se supera l'imposta dovuta per l'abitazione principale può essere computato, per la parte residua, all'imposta dovuta per le pertinenze.

8. Le norme del presente articolo hanno valore solo ai fini dell'imposta comunale sugli immobili. Pertanto, l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto di legge, compreso la determinazione per ciascuna di esse del proprio valore.

#### **Art. 4**

#### **Versamenti**

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni contribuente per la sua quota di spettanza. Si considerano, tuttavia, regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e gli stessi corrispondano al totale dell'imposta dovuta per l'intero immobile condiviso.

3. A seguito dell'introduzione dell'€uro la norma indicata dall'Art. 10, comma 3 del dlgs 504/1992 risulta inapplicabile. Pertanto l'importo complessivo da versare deve essere debitamente arrotondato al centesimo più vicino a norma dell'Art. 5 del Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17.6.1997. Tale operazione deve essere effettuata tenendo conto del valore del terzo decimale; sicché se il terzo decimale è inferiore a 5, l'importo da pagare deve essere arrotondato per difetto, mentre se è uguale o superiore a 5, l'importo da pagare deve essere arrotondato per eccesso.

#### **Art. 5**

#### **Accertamento con adesione**

1. Il Comune si avvale dell'istituto dell' accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n.218, così come disciplinato dal regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 27.2.2002.

**Art. 6**  
**Incentivo al personale dell' Ufficio Tributi**

1. Al fine di incrementare l'attività dell'Ufficio Tributi del Comune, la Giunta Comunale ha la facoltà di attribuire specifici compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio, destinando a tale scopo una percentuale degli introiti dell'imposta ai sensi dell'Art. 3, comma 57, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

**Art. 7**  
**Modulistica**

1. Al fine di agevolare il contribuente nell'applicazione delle norme del regolamento sono predisposti e allegati alcuni modelli prestampati.

2. Tali modelli possono essere modificati dall'Ufficio Tributi in conseguenza a nuove disposizioni legislative o ad esigenze connesse all'ufficio stesso.

**Art. 8**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione e produce i suoi effetti dal periodo d'imposta 2003.